ISTITUZIONE DELL'ANNO OVIDIANO E CELEBRAZIONE DELLA RICORRENZA DEI DUEMILA ANNI DALLA MORTE DI OVIDIO

Art. 4

Contributo straordinario

Per le iniziative celebrative dei duemila anni dalla morte di Ovidio, di cui alla presente legge, e' attribuito al Comitato promotore un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. A valere sul predetto contributo straordinario il Comitato promotore provvede altresi' alla realizzazione di un proprio sito internet istituzionale.

Versione in vigore dal 10 febbraio 2018, non più in vigore dal 1 marzo 2020 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio
Estremi	Legge 29 dicembre 2017, n. 226
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2018

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-anno-ovidiano-e-celebrazione-della-ricorrenza-dei/art-4-contributo-straordinario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it